

## **REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO**

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3260/2023, Prot. n. 0245494/23  
del 29.09.2023, pubblicato all'Albo online il 29.09.2023

Modificato con Decreto Rettorale Rep. n. 4135/2023, Prot. n. 0420573/23  
del 28.11.2023, pubblicato all'Albo online il 28.11.2023

## INDICE

<i>ART. 1 – DEFINIZIONI</i> .....	3
<i>ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE</i> .....	3
<i>ART. 3 - AUTONOMIA DIDATTICA E AMMINISTRATIVA</i> .....	4
<i>ART. 4 - TITOLI DI STUDIO</i> .....	4
<i>ART. 5 - CORSI DI LAUREA</i> .....	4
<i>ART. 6 - CORSI DI LAUREA MAGISTRALE</i> .....	5
<i>ART. 7 - CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO</i> .....	5
<i>ART. 8 - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE</i> .....	6
<i>ART. 9 - DOTTORATI DI RICERCA</i> .....	6
<i>ART. 10 - MASTER UNIVERSITARI</i> .....	6
<i>ART. 11 - FORMAZIONE FINALIZZATA E SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI</i> .....	6
<i>ART. 12 - CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI</i> .....	7
<i>ART. 13 – ISTITUZIONE, MODIFICA, ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO</i> .....	7
<i>ART. 14 - ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO</i> ..	8
<i>ART. 15 - ATTIVITÀ FORMATIVE DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO</i> .....	9
<i>ART. 16 - REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO</i>	10
<i>ART. 17 - PROGRAMMAZIONE E ATTIVAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI</i> .....	11
<i>ART. 18 – MANIFESTO ANNUALE DEGLI STUDI</i> .....	12
<i>ART. 19 – ACCESSI, ISCRIZIONI, CARRIERA DELLO STUDENTE</i> .....	12
<i>ART. 20 - ISCRIZIONE CONTEMPORANEA</i> .....	13
<i>ART. 21 - CALENDARIO DIDATTICO</i> .....	14
<i>ART. 22 - PIANO DI STUDIO</i> .....	15
<i>ART. 23 - VERIFICHE DEL PROFITTO E COMMISSIONI D'ESAME</i> .....	15
<i>ART. 24 - PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI ALL'ESTERO DA STUDENTI DELL'ATENEO</i> .....	16
<i>ART. 25 - AMMISSIONE A CORSI SINGOLI DI INSEGNAMENTO</i> .....	16
<i>ART. 26 - PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO</i> .....	16
<i>ART. 27 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E TUTORATO</i> .....	17
<i>ART. 28 - TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA, EDUCAZIONE MULTIMEDIALE E A DISTANZA</i> .....	18
<i>ART. 29 - STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE</i> .....	18
<i>ART. 30 - COMPITI DIDATTICI DEI DOCENTI</i> .....	18
<i>ART. 31 - VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA</i> .....	18
<i>ART. 32 - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DIDATTICA</i> .....	19
<i>ART. 33 - NORME TRANSITORIE E FINALI</i> .....	19

## **ART. 1 – DEFINIZIONI**

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende per:

- a) strutture didattiche: i consigli di coordinamento didattico laddove costituiti ai sensi dello Statuto vigente, i Dipartimenti di riferimento dei corsi di studio e gli eventuali altri Dipartimenti coinvolti; i Dipartimenti si raggruppano, laddove previste, in strutture di raccordo, denominate Scuole;
- b) corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione, di dottorato di ricerca così come definiti dalla normativa vigente;
- c) titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio di cui alla precedente lettera b);
- d) classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, definiti ai sensi della normativa vigente;
- e) SSD: settore scientifico disciplinare;
- f) ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g) credito formativo universitario (CFU o ECTS): è l'unità di misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative; un CFU equivale a 25 ore di apprendimento, tra lezioni in aula, laboratori, esercitazioni, seminari e studio individuale, stage e tirocini, salvo disposizioni normative a livello nazionale;
- h) scheda unica annuale di un corso di studio (SUA-CdS): strumento gestionale redatto annualmente relativo alla progettazione, realizzazione, gestione e autovalutazione dei CdS.
- i) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il percorso formativo del corso di studio;
- m) regolamento didattico di un corso di studio: il documento che specifica gli aspetti formativi e organizzativi del corso di studio;
- n) attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- o) curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- p) syllabus: programma dettagliato nel quale il docente esplicita gli obiettivi e i contenuti dell'insegnamento, specificandone dettagliatamente gli argomenti e i materiali didattici e descrivendone le modalità di verifica. Il syllabus, inoltre, può riportare altre indicazioni ritenute utili per agevolare la frequenza dell'insegnamento e le attività di studio individuale dello studente, favorendone l'apprendimento consapevole e attivo;
- q) Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Milano - Bicocca;
- r) Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca;
- s) microcredential o microcredenziali: sono la certificazione dei risultati di brevi esperienze di apprendimento su misura, anche in forma di cicli sintetici, erogati in presenza, a distanza o in forma mista. Le microcredential sostengono l'acquisizione mirata e flessibile di conoscenze, abilità e competenze.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina gli ambiti demandati all'autonomia dell'Ateneo per gli aspetti di organizzazione e gestione delle attività didattiche comuni ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea

magistrale a ciclo unico, di specializzazione, ai corsi di dottorati di ricerca e ai master universitari attivabili dall'Università degli Studi di Milano – Bicocca in conformità al proprio Statuto di Ateneo.

2. Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, stabilendo altresì le norme generali alle quali le strutture didattiche dell'Ateneo devono attenersi nei rispettivi regolamenti anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente.

#### **ART. 3 - AUTONOMIA DIDATTICA E AMMINISTRATIVA**

1. L'Università nell'ambito della propria autonomia definisce:

- i regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico redatti secondo quanto previsto dal successivo art. 16;
- i regolamenti didattici dei corsi di specializzazione, redatti secondo la normativa vigente;
- il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca;
- il regolamento dei corsi di master universitari e di alta formazione;
- i regolamenti dei Dipartimenti che disciplinano gli aspetti inerenti all'organizzazione e gestione della didattica, i servizi didattici integrativi, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui i Consigli di coordinamento didattico provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- le modalità di regolamentazione di eventuali strutture speciali di apprendimento, perfezionamento e aggiornamento post-lauream che sono determinate dal Senato Accademico all'atto della loro istituzione;
- le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione, definite con apposito Regolamento degli studenti.

2. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle delibere assunte in materia didattica.

#### **ART. 4 - TITOLI DI STUDIO**

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:

- la laurea (L);
- la laurea magistrale (LM);
- il diploma di specializzazione (DS);
- il dottorato di ricerca (DR).

2. L'Università rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.

3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere conferiti anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Possono altresì essere conferiti doppi titoli con atenei stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti/doppi è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.

4. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

#### **ART. 5 - CORSI DI LAUREA**

1. I corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e delle direttive dell'Unione Europea.

4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo SSD con uguale numero di CFU. L'eventuale non affinità tra corsi di laurea afferenti alla stessa classe è proposta dalle strutture didattiche di riferimento e approvate dai competenti organi di governo.
5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi (definito interclasse), qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
6. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione/iscrizione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.
7. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, previa acquisizione di 180 CFU comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione Europea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

#### ***ART. 6 - CORSI DI LAUREA MAGISTRALE***

1. I corsi di laurea magistrale hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi (definito interclasse), qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
5. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione/iscrizione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
6. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Lo studente deve aver acquisito 120 CFU come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto.
7. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
8. La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro che hanno conseguito e conseguono la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, nonché a coloro che hanno conseguito e conseguono il titolo di laurea specialistica ai sensi dello stesso D.M. 509/99.

#### ***ART. 7 - CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO***

1. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. Hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. La loro durata normale è di cinque o sei anni.
3. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
4. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 300 o 360 CFU, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
5. A coloro che conseguono la laurea magistrale a ciclo unico compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

#### **ART. 8 - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE**

1. I corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Per la disciplina di tali corsi si rimanda altresì allo specifico regolamento di Ateneo in materia.
2. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea magistrale o di un titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/99, ovvero di un titolo di studio acquisito all'estero e riconosciuto idoneo secondo la vigente normativa nazionale e regolamentare di Ateneo.
3. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono definiti in conformità alla vigente normativa in materia.
4. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
5. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di CFU previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

#### **ART. 9 - DOTTORATI DI RICERCA**

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico regolamento di Ateneo in materia.
2. Il suddetto regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle eventuali Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore.
3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/99, ovvero di un titolo di studio acquisito all'estero e riconosciuto idoneo secondo la vigente normativa nazionale e regolamentare di Ateneo.
4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

#### **ART. 10 - MASTER UNIVERSITARI**

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
2. Per essere ammessi al master universitario di primo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea; per essere ammessi al master universitario di secondo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea magistrale o del titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99 ovvero, in entrambi i casi, di un titolo di studio acquisito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite dall'apposito regolamento di Ateneo.

#### **ART. 11 - FORMAZIONE FINALIZZATA E SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI**

1. Ai sensi della normativa vigente, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:

- a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
  - b) corsi di aggiornamento professionale;
  - c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
  - d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
  - e) corsi di aggiornamento del proprio personale;
  - f) corsi per la formazione degli insegnanti.
2. Le modalità per l'attivazione dei corsi di cui sopra sono definite con apposita regolamentazione approvata dagli organi accademici competenti.

#### **ART. 12 - CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI**

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università consentono agli studenti iscritti l'acquisizione di crediti formativi universitari (CFU).
2. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono attribuiti allo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione e delle competenze acquisite così come stabilito dal presente regolamento nonché dal Regolamento degli studenti.
3. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
4. Nel rispetto di quanto indicato dalla normativa vigente la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è indicata, per ciascun corso di studio, dal relativo regolamento didattico. Tale frazione non può comunque essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Le attività didattiche definite curriculari associate a CFU comprendono:
  - a) lezioni;
  - b) esercitazioni;
  - c) laboratori;
  - d) attività seminariali e attività di campo;
  - e) attività formative specifiche che danno luogo a microcredential;
  - f) formazione professionale con guida del docente per piccoli gruppi;
  - g) stage/tirocinio professionalizzante.
6. Le attività didattiche possono essere erogate anche a distanza nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'ordinamento didattico del corso.
7. I CFU corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo sono determinati dagli ordinamenti didattici di ciascun corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, nel rispetto di quanto disposto dalle classi di riferimento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15 comma 2, ed entro gli standard di impegno orario stabiliti per ciascun credito dalle disposizioni ministeriali.
8. Le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università, purché opportunamente documentate, possono essere riconosciute come crediti formativi universitari nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'ordinamento didattico del corso.

#### **ART. 13 – ISTITUZIONE, MODIFICA, ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO**

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. L'Università promuove l'erogazione di corsi in lingua straniera al fine di incrementare il livello di internazionalizzazione dell'Ateneo.

3. I corsi di studio sono istituiti e attivati, previo accreditamento ministeriale nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste dalla normativa nazionale, dal presente Regolamento e da specifiche disposizioni di Ateneo.
4. L'insieme dei corsi attivati annualmente costituisce l'offerta formativa di Ateneo.
5. L'istituzione, la modifica, l'attivazione e la disattivazione di un corso di studio possono essere disposte d'ufficio dagli organi di governo o su proposta della struttura didattica competente previo parere della Commissione paritetica di riferimento, e sono deliberate, in conformità alle normative vigenti, dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico. Limitatamente alla prima attivazione è richiesto altresì il parere obbligatorio del Nucleo di valutazione.
6. In caso di corsi di studio interateneo, in fase istitutiva è richiesta la relativa convenzione, che determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento del corso.
7. In caso di corsi di studio professionalizzanti le convenzioni per lo svolgimento dei tirocini sono considerate parte integrante dell'ordinamento didattico.
8. È possibile istituire corsi di studio con denominazione formulata in lingua straniera. In tal caso le relative attività formative, di norma, si svolgono nella medesima lingua.
9. I corsi di studio sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
10. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte, di norma, previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Limitatamente all'istituzione del corso di studio è richiesto il previo parere del Comitato di Coordinamento regionale, nonché, ove previsto, il parere della Regione.
11. Nel caso di disattivazione di un corso di studio, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, fermi restando i necessari adeguamenti all'offerta formativa in corso.

**ART. 14 - ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, previa approvazione ministeriale e così come previsto dalla normativa vigente, sono deliberati contestualmente alla prima istituzione dei corsi secondo le modalità indicate al precedente art. 13.  
Ai sensi della normativa vigente gli ordinamenti sono emanati con decreto del Rettore e costituiscono la II parte del presente regolamento. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
  - a) la classe o le classi di appartenenza;
  - b) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
  - c) la/le lingua/e di erogazione;
  - d) la modalità di erogazione del corso;
  - e) gli obiettivi formativi;
  - f) i risultati di apprendimento attesi formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici;
  - g) i risultati di apprendimento dello studente formulati secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento);
  - h) il significato del corso di studio sotto i profili culturali e professionali di riferimento e i rispettivi sbocchi occupazionali, individuando il profilo occupazionale e gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;



- i) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, ove previsti;
  - l) i CFU assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, individuando, quando si tratti di attività relative alla formazione di base e caratterizzante, affine o integrativa, laddove necessario uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - m) le conoscenze richieste per l'accesso ai sensi della normativa vigente;
  - n) il numero massimo di CFU riconoscibili ai sensi della normativa vigente;
  - o) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere svolta in lingua straniera.
3. L'ordinamento didattico è accompagnato dai pareri di cui all'art. 13, da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario, dal parere della Regione (ove previsto) e dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché dalle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica. In caso di corsi di studio interateneo, anche stranieri, il relativo ordinamento e la relativa convenzione determinano, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso di studio si articoli in più curricula, senza specificarne la denominazione, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. L'articolazione in curricula deve assicurare in ogni caso un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.
5. Una pluralità di curricula può essere prevista nei corsi di laurea magistrale, in particolare al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio.

#### **ART. 15 - ATTIVITÀ FORMATIVE DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

1. I percorsi formativi di ciascun corso di studio sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico;
  - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
  - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
  - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il percorso formativo;
  - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale e la laurea magistrale a ciclo unico è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
  - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano per i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico;
  - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
  - h) nell'ipotesi di corsi di laurea orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stage e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative

affidenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline di base e caratterizzanti. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti.

Agli studenti deve essere garantita la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline.

4. Per le attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi CFU, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari affidenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di CFU.

5. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 18 per i corsi di laurea e 12 per i corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, come previsto da normativa vigente.

6. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 12 per i corsi di laurea e 8 per i corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, come previsto da normativa vigente. Agli studenti è garantita libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo nei corsi di pari livello consentendo anche l'acquisizione di ulteriori CFU nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico). Potranno essere previste limitazioni alla scelta in caso di corsi a programmazione nazionale e/o con obbligo di frequenza.

7. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami, non più di 12 per i corsi di laurea magistrale. In ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità.

#### **ART. 16 - REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti. L'iter approvativo avviene nel rispetto delle scadenze indicate dal Ministero per l'inserimento nella banca dati dell'Offerta formativa annuale.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso, in conformità al relativo ordinamento.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze, delle competenze e delle abilità da acquisire e indicando, ove possibile, i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione al corso di studio e le relative modalità di verifica;
- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i CFU assegnati ad ogni insegnamento, ai relativi moduli, ove previsti, e le eventuali propedeuticità;
- f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento di Ateneo
- g) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;

- h) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
- i) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- l) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
- m) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- n) le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- o) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche e le modalità della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- p) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti compresi gli obblighi di frequenza;
- q) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- r) le forme di verifica per il riconoscimento dei CFU acquisiti;
- s) i docenti del corso di studio come previsto dalla normativa vigente in merito;
- t) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle strutture didattiche competenti, previo parere favorevole della Commissione paritetica, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato accademico.

4. I regolamenti didattici sono aggiornati periodicamente e si applicano ad una singola coorte di studenti con riferimento all'anno di immatricolazione.

#### ***ART. 17 - PROGRAMMAZIONE E ATTIVAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI***

1. Nel rispetto delle scadenze indicate dal Ministero per l'inserimento nella banca dati di riferimento, le strutture didattiche competenti programmano e definiscono le attività didattiche dei corsi di studio attivi nel successivo anno accademico provvedendo anche alla programmazione, al coordinamento e alla definizione delle modalità di verifica dei risultati delle attività formative.

2. In particolare, le strutture didattiche stabiliscono, nei piani didattici, gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari. I piani didattici stabiliscono altresì l'attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato. Le strutture didattiche, nel predisporre la programmazione delle attività assicurano il coordinamento delle attività formative, con particolare attenzione alle mutazioni e agli insegnamenti comuni a più corsi di studio. Stabiliscono l'articolazione degli insegnamenti in coerenza con i CFU, attribuendo ad ogni insegnamento un congruo numero intero di CFU, così da evitare la parcellizzazione delle attività formative. Nel caso in cui l'insegnamento si articoli in moduli è indispensabile che questi siano definiti all'interno dell'insegnamento.

3. La copertura degli insegnamenti avviene secondo le modalità definite nell'apposito regolamento di Ateneo sull'attribuzione dei carichi didattici.

4. Gli insegnamenti si completano di norma entro un singolo semestre o comunque nell'arco dell'anno accademico. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

5. Gli insegnamenti di corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, appartenenti alla medesima classe, sono di norma sdoppiati se, nel rispetto delle normative vigenti, il numero complessivo di studenti iscritti lo richieda. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame tenendo conto che si tratta comunque di un solo insegnamento erogato alla stessa coorte di studenti. I Consigli di coordinamento didattico o - laddove questi non siano istituiti - i Consigli di Dipartimento su proposta del Coordinatore del corso, definiscono i criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati, disciplinando le possibili modalità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del relativo carico.

6. Per gli insegnamenti previsti dal regolamento didattico di un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, è consentito ricorrere alla mutazione degli stessi se attivati presso altri corsi di studio

di pari livello e comunque previo accertamento della loro funzionalità e adeguatezza rispetto agli obiettivi formativi propri del corso di studio. La mutuaione è deliberata dalle strutture didattiche competenti. La mutuaione può riguardare anche un insegnamento di un'altra struttura didattica; in questo caso occorre il nulla osta di quest'ultima unitamente alle condizioni offerte agli studenti interessati. In ogni caso la mutuaione deve assicurare il rispetto dei requisiti di numerosità degli studenti ai sensi delle normative vigenti. Si possono deliberare mutuaioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università o istituzioni AFAM, purché nel quadro di accordi interateneo.

#### **ART. 18 – MANIFESTO ANNUALE DEGLI STUDI**

1. Il Manifesto annuale degli studi, finalizzato a garantire la trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia, le disposizioni contenute nei regolamenti didattici e tutte le informazioni relative all'organizzazione della didattica dei corsi di studio, nelle schede uniche annuali dei corsi di studio nonché tutte le procedure amministrative necessarie per l'iscrizione, disciplinate nell'apposito Regolamento degli studenti.
2. Nel Manifesto degli studi, possono essere disposti eventuali adeguamenti delle attività formative, purché tale possibilità sia espressamente prevista nel regolamento didattico del corso di studio.
3. Le strutture didattiche pubblicano nell'area a loro riservata del sito di Ateneo, il Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, nonché norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate.
4. Le strutture didattiche sono tenute a rendere noti entro l'inizio dell'anno accademico i calendari didattici, i syllabus degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando per tempo ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

#### **ART. 19 – ACCESSI, ISCRIZIONI, CARRIERA DELLO STUDENTE**

1. Per l'ammissione a un corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Per l'iscrizione sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.
2. I regolamenti didattici, coerentemente con l'ordinamento dei predetti corsi, definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Le strutture didattiche promuovono altresì attività formative rivolte agli studenti che debbano soddisfare gli obblighi formativi aggiuntivi e determinano, nei Regolamenti didattici dei corsi, le relative modalità di accertamento. In casi specifici possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
3. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo comma 4.
4. Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accessi ai corsi universitari gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che devono prevedere, comunque, il possesso di requisiti curriculari e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale definiscono i requisiti curriculari indispensabili, facendo di norma riferimento a: classi delle lauree triennali, numero di CFU acquisiti in determinati settori scientifico-disciplinari e/o competenze acquisite funzionali al percorso formativo della laurea magistrale.

6. Il regolamento didattico, coerentemente con l'ordinamento, definisce le modalità di verifica dei requisiti di accesso e dell'adeguatezza della preparazione personale.
7. L'ammissione ai corsi di studio a numero programmato nazionale o locale è disciplinata dalla normativa vigente, o, per quanto di competenza, dal Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Nucleo di valutazione e del Senato accademico, sulla base della proposta delle strutture didattiche competenti.
8. Le modalità di ammissione, di iscrizione e di gestione della carriera universitaria sono definite nell'apposito Regolamento degli studenti.

#### **ART. 20 - ISCRIZIONE CONTEMPORANEA**

1. L'Ateneo, ai sensi della normativa vigente favorisce la contemporanea iscrizione degli studenti.
2. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi diverse, conseguendo due titoli di studio distinti.
3. Al fine di favorire l'interdisciplinarietà della formazione, l'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, appartenenti a classi diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, valutato il piano di studio.
4. È consentita l'iscrizione contemporanea a:
  - un corso di laurea e uno di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico;
  - un corso di laurea triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico e uno di dottorato di ricerca;
  - un corso di laurea triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico e uno di master;
  - un corso di laurea triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico e uno di specializzazione non medica;
  - due corsi di master, purché non si tratti dello stesso master presso due università (purché compatibili con gli obblighi di frequenza).
5. E' altresì consentita l'iscrizione contemporanea a:
  - i corsi di perfezionamento e i corsi singoli;
  - un corso di master, i corsi di perfezionamento e i corsi singoli;
  - un corso di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i corsi singoli;
  - un corso di specializzazione, i corsi di perfezionamento e i corsi singoli;
  - un corso di laurea triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico, e i corsi di perfezionamento;
  - un corso di laurea triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico, e i corsi singoli solo di altro ateneo: in tal caso non è consentita la convalida dei corsi singoli nella carriera in svolgimento presso questo Ateneo.
6. Non è consentita quindi la doppia iscrizione contemporanea a:
  - due corsi di dottorato di ricerca;
  - due corsi di specializzazione.
7. Nei casi di contemporanea iscrizione a:
  - un corso di dottorato di ricerca e uno di master;
  - un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione;
  - un corso di master e uno di specializzazione,
 si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione ai rispettivi organi di riferimento dei corsi, previa verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.
8. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo per l'iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio.
9. L'iscrizione contemporanea è altresì consentita presso le istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
10. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.

11. Per quanto non espressamente indicato si rinvia ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.

12. Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita solo l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza, ad eccezione dei corsi per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività di laboratorio e di tirocinio.

13. Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.

14. Annualmente le strutture didattiche procedono con la verifica del mantenimento dei requisiti previsti.

15. Ai fini della differenziazione delle attività formative, il calcolo va effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all'offerta didattica programmata e in particolare ai SSD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU. La struttura didattica competente farà riferimento di norma alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore disciplinare.

Laddove necessario, la struttura didattica competente ha il compito di individuare i SSD obbligatori da utilizzare ai fini del calcolo e, laddove opportuni, potrà definire ulteriori criteri al fine del corretto calcolo della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative.

Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

16. Nell'organizzazione della didattica potranno essere attivati servizi aggiuntivi, ove compatibili con la natura e gli obiettivi formativi del corso, ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio, inclusa la modalità telematica entro il limite del 10% per i corsi erogati in modalità convenzionale valutando contemporaneamente l'organizzazione e la sostenibilità di tali servizi da parte delle strutture didattiche.

17. Gli esami di profitto sono comunque svolti in presenza.

18. Al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio distinti, di cui uno con frequenza obbligatoria, ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, le strutture didattiche competenti possono prevedere modalità organizzative della didattica coerenti con una frequenza part-time degli studenti. In tal caso, la durata del corso di studio nel quale viene concessa la frequenza part-time può essere incrementata sulla base di disposizioni interne dell'Ateneo. In ogni caso, devono essere rispettati i limiti minimi di frequenza obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché gli obblighi relativi alla propedeuticità degli insegnamenti, anche in ottemperanza agli obblighi di frequenza previsti dalla normativa europea.

19. Per le modalità di richiesta di doppia iscrizione, il versamento dei contributi universitari e i benefici per il diritto allo studio, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento degli studenti.

#### **ART. 21 - CALENDARIO DIDATTICO**

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.

2. Nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti, il calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali del corso di studio sono stabiliti dal relativo manifesto.

3. Le strutture didattiche competenti possono deliberare che le attività di orientamento, propedeutiche, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio possono svolgersi anche in altri periodi.

4. Gli esami di profitto, e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione, previsti per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo. Le prove finali di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo. Per coloro che conseguono la laurea o laurea magistrale entro tale data, le prove di verifica delle attività formative devono comunque concludersi prima del 1° marzo dello stesso anno. Purché si svolgano entro tali date, le prove in questione

possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione. Il numero e le modalità di svolgimento sia delle prove degli esami di profitto sia delle sedute di laurea sono definiti nell'apposito Regolamento degli studenti.

#### **ART. 22 - PIANO DI STUDIO**

1. Il piano di studio è l'insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività previste come opzionali e delle attività formative scelte autonomamente dallo studente in coerenza con l'ordinamento e il regolamento didattico del corso di studio, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3.
2. All'atto dell'iscrizione al primo anno, allo studente viene automaticamente attribuito un piano di studio che costituisce il piano di studio statutario.
3. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
4. Anche al fine di perseguire l'adeguatezza della propria preparazione personale, gli studenti iscritti a un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico possono includere nel proprio piano di studio uno o più insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, che comportino l'acquisizione di non più di 16 CFU. I CFU e le votazioni ottenute per gli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto ma sono registrati nella carriera dello studente.
5. L'Ateneo assicura i servizi di orientamento necessari all'esercizio di una scelta consapevole, anche predisponendo opportuni percorsi formativi nell'ambito del regolamento del corso di studio.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al Regolamento degli studenti.

#### **ART. 23 - VERIFICHE DEL PROFITTO E COMMISSIONI D'ESAME**

1. Il Regolamento degli studenti disciplina le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera e dell'acquisizione dei CFU corrispondenti alle attività formative previste nel piano di studio. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo secondo modalità che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività formativa e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
2. Negli insegnamenti per i quali non è prevista la frequenza obbligatoria, non è consentita la rilevazione della presenza a lezione. Il docente propone un programma ed una modalità standard di esame ed ha la facoltà di proporre modalità didattiche e di valutazione alternative, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del Regolamento degli studenti disciplinanti le modalità di verifica del profitto. In questo caso è facoltà degli studenti scegliere la modalità preferita.
3. Sia nel caso di prove uniche sia in quello di prove successive devono essere garantite la pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di visione degli esiti e della correzione delle stesse, se scritte.
4. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini del conseguimento dei relativi CFU. Tali accertamenti devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita.
5. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento con il coordinamento della Scuola se presente. Sono costituite da almeno due membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, è il responsabile dell'insegnamento, e l'altro è un docente appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare o ad un settore affine ovvero un cultore della materia cui il Dipartimento, su proposta della struttura didattica competente, abbia precedentemente riconosciuto tale qualifica.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un professore di ruolo o da un professore aggregato, nominato secondo quanto specificato dal comma precedente.
7. Il Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali. Le procedure di verbalizzazione sono disciplinate dal Regolamento degli studenti.

8. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste dal Regolamento degli studenti.
9. Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere anticipata. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere reso noto con la massima tempestività.

#### ***ART. 24 - PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI ALL'ESTERO DA STUDENTI DELL'ATENEO***

1. Le attività svolte all'estero da studenti iscritti all'Ateneo, nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere e/o con centri di ricerca, sono riconosciute valide ai fini della carriera dello studente e possono dare luogo all'acquisizione di CFU, purché tali attività siano compiute nel rispetto delle norme di cui al presente articolo e delle determinazioni specifiche dei Dipartimenti o delle Scuole interessate.
2. Possono essere riconosciute come attività di studio svolte all'estero:
  - la frequenza di corsi di insegnamento;
  - il superamento di esami di profitto;
  - le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, e della tesi nel caso di corso di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, eventualmente usufruendo dell'assistenza di un docente straniero;
  - le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, la frequenza dei reparti di degenza e le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di Specializzazione e di dottorato, secondo le determinazioni dell'organo collegiale che coordina il corso di studio al quale fa capo lo studente interessato.
3. La determinazione dei CFU acquisibili a seguito dello svolgimento delle predette attività svolte all'estero è di competenza delle strutture didattiche.
4. Le procedure e le modalità di riconoscimento dei periodi svolti all'estero sono disciplinati nell'apposito regolamento di Ateneo in materia di mobilità internazionale.

#### ***ART. 25 - AMMISSIONE A CORSI SINGOLI DI INSEGNAMENTO***

1. E' consentito agli studenti universitari iscritti presso università estere di seguire singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere entro l'anno accademico di competenza i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti e dell'eventuale votazione. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti che potranno iscriversi previa eventuale verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
2. Possono iscriversi a singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo anche gli individui motivati all'aggiornamento culturale o all'integrazione delle proprie competenze professionali, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso.
3. Possono iscriversi a singoli insegnamenti i laureati i quali abbiano necessità di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano utili per l'iscrizione a lauree magistrali o richieste per l'ammissione a corsi di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.
4. Il numero massimo di singoli insegnamenti fruibili o di CFU conseguibili per anno accademico, nonché le relative modalità amministrative di iscrizione, sono stabiliti nel Regolamento degli studenti.

#### ***ART. 26 - PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO***

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale. Le modalità di svolgimento, le attività previste per il conseguimento del titolo e i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale, anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti, sono disciplinati nell'ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio, nel rispetto di quanto disciplinato nei successivi commi del presente articolo. Le modalità per la determinazione del punteggio sono disciplinate nel Regolamento degli studenti.



2. L'impegno previsto per la preparazione della prova finale deve essere commisurato al numero di CFU ad essa attribuito che determina il tempo effettivo da impiegare per la sua preparazione.
3. Il punteggio attribuito alla prova finale della laurea deve comunque assicurare una valutazione dell'intero corso di studi con particolare riguardo ai tempi di acquisizione dei CFU, alla maturità culturale e alla capacità di elaborazione intellettuale personale.
4. Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque richiesta la presentazione e discussione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
5. La prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti la tesi o altri eventuali elaborati scritti. Le modalità di svolgimento e l'individuazione della lingua sono disciplinate nell'ordinamento e nel regolamento del corso di studi.
6. I Regolamenti dei corsi di studio disciplinano le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, garantendo sia il più largo ricorso alle competenze a disposizione sia una equilibrata ripartizione dei carichi tra i docenti.
7. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dalle strutture didattiche competenti.
8. Le Commissioni di esame finale per le lauree e per le lauree magistrali sono composte da almeno cinque membri, sino ad un massimo di undici salvo diversa disposizione normativa. Le Commissioni di esame finale per il diploma di specializzazione sono composte da almeno tre membri. Le Commissioni sono costituite per almeno due terzi da professori di ruolo e ricercatori dell'Ateneo.
9. Per gli esami di laurea, possono essere previste, secondo modalità eventualmente indicate dalle strutture didattiche competenti, specifiche Commissioni per la valutazione preliminare delle attività svolte per la preparazione della prova finale.
10. Le strutture stesse possono altresì indicare le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia. La qualificazione scientifica e/o professionale di tali esperti in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame deve essere accertata dalle strutture didattiche competenti, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.
11. Presidente della Commissione giudicatrice è il professore di ruolo più elevato e, a parità di ruolo, il professore con la maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo, sarà Presidente il professore con maggiore anzianità anagrafica. Al Presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti nel presente articolo.
12. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
13. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.
14. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, al quale può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare rilevanza e in seguito a valutazione unanime della Commissione.
15. La discussione degli esami finali di laurea, ove prevista, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblica e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

#### **ART. 27 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E TUTORATO**

1. L'Università promuove, tramite apposita struttura, attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa sia in ingresso, dirette agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori, sia in itinere rivolte agli studenti iscritti; promuove inoltre iniziative e attività di orientamento in uscita volte a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di quanti abbiano conseguito titoli di studio presso l'Ateneo.
2. I servizi di orientamento svolgono altresì funzioni di osservatorio della domanda di formazione.

#### ***ART. 28 - TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA, EDUCAZIONE MULTIMEDIALE E A DISTANZA***

1. L'Università riconosce la primaria importanza per la propria missione delle trasformazioni in corso nelle comunità di apprendimento, derivanti dalla crescente diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e promuove forme di educazione multimediale e a distanza, sia realizzandole in maniera autonoma, sia partecipando alla ricerca e alla produzione in questo campo in collaborazione con soggetti pubblici e privati sul piano nazionale e internazionale.
2. In relazione alle esigenze dei propri corsi di studio e delle attività di ricerca nel campo delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, con particolare ma non esclusivo riguardo per l'innovazione della didattica, l'Università promuove forme sperimentali di organizzazione della didattica in linea con lo sviluppo delle nuove tecnologie e dei più recenti approcci pedagogici.

#### ***ART. 29 - STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE***

1. I Consigli di Dipartimento o le Scuole, ove costituite, sulla base delle direttive del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione definiscono le modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati a tempo parziale al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze.
2. La disciplina di dettaglio per gli studenti impegnati a tempo parziale è prevista, per gli aspetti amministrativi, nel Regolamento degli studenti.

#### ***ART. 30 - COMPITI DIDATTICI DEI DOCENTI***

1. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente lo svolgimento di attività didattiche, nelle varie forme definite dalla normativa vigente in materia e dal conseguente regolamento sui compiti didattici dei docenti.
2. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, avviene, sulla base delle competenze scientifiche, così come disciplinato dall'apposito regolamento sui compiti didattici.
3. Il Consiglio di Dipartimento, anche su proposta del Consiglio della Scuola ove costituita, attribuisce gli incarichi ai docenti afferenti al Dipartimento affidando prioritariamente attività didattica curricolare ai professori.
4. Il Consiglio di Dipartimento, qualora residuino ore di didattica, una volta attribuito il compito didattico a tutti i professori, assegna conseguentemente il carico didattico ai ricercatori a tempo determinato.
5. Attribuiti i compiti didattici di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, qualora alcune attività didattiche restino non coperte, il Consiglio di Dipartimento, previo consenso scritto, affida ai ricercatori a tempo indeterminato attività didattiche curricolari.
6. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve esserne informato il Direttore del Dipartimento a cui è attribuito il corso di laurea, al quale spetta verificare, d'intesa con il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico interessato o con il Coordinatore del corso di studi, la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere a garantire la continuità dell'insegnamento.

#### ***ART. 31 - VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA***

1. Le procedure per l'autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio sono attuate ai sensi della normativa vigente in materia.

2. I risultati complessivi e il livello qualitativo dell'attività didattica dell'Ateneo sono altresì oggetto di periodica analisi da parte del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, anche ricorrendo ad esperti esterni.

#### **ART. 32 - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DIDATTICA**

1. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo ai Dipartimenti sono esercitati dai rispettivi Direttori.
2. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari o che sembrano configurarsi come inadempienze rispetto alle norme e alle procedure previste dal presente Regolamento vanno segnalate dagli interessati - nel caso degli studenti, anche tramite i loro rappresentanti eletti - al Presidente del Consiglio di Coordinamento competente o al Coordinatore del corso, il quale informa il Direttore di Dipartimento a cui fa capo il corso di studio. A quest'ultimo spetta verificare in prima istanza, entro 30 giorni, sentite le persone alle quali sono riferiti i fatti e i comportamenti oggetto delle segnalazioni, la fondatezza delle medesime e attivarsi per addivenire al superamento delle criticità eventualmente emerse.
3. Casi di particolare gravità vanno comunque segnalati al Rettore.

#### **ART. 33 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Espletate le procedure approvative richieste dallo Statuto, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo online del relativo decreto rettorale di emanazione. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarvisi entro l'anno accademico 2023-2024.
2. Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi della normativa vigente.
3. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.
4. Per quanto non indicato relativamente alle procedure amministrative relative alla gestione delle carriere degli studenti si rimanda all'apposito Regolamento degli studenti.
5. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell'ateneo.
6. L'efficacia del presente Regolamento è subordinata all'aggiornamento della banca dati ministeriale di riferimento.